IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. VIII - Agosto 1926

P. R. BIBL.

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI.** Motu proprio sul nuovo Istituto Pontificio Missiosario, p. 225. II. Lettera agli Ordinari di Cina su l'opera delle missioni, p. 226. - **S. C. del S. Officio.** Circa una biografia del P. Pio, p. 230. - **S. C. del Concilio.** Circolare su gli ecclesiastici in vacanza, p. 231. - **S. C. dei Riti.** I. Della statua del S. Cuore, p. 233. II. Della consacrazione al S. Cuore, p. 234. III Del calendario dei Religiosi, p. 235. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Preghiere per le missioni, iudulgenziate, p. 236. - **Segreteria di Stato.** I. Circa la persecuzione nel Messico, p. 237. II. Istruzione circa le manifestazioni giovanili, p. 243. III. Pro memoria circa le relazioni con autorità governative, p. 246. — **CONSULTAZIONI.** Della trasmissione degli stipendi di Messe, p. 247. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 254. — **RECENSIONI**, p. 255.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Erezione di un nuovo Istituto Pontificio Missionario, dalla fusione del Seminario Pont. dei SS. App. Pietro e Paolo in Roma, e del Seminario per le Missioni estere, di Milano [*A. A. S.*, XVIII, 298].

Motu proprio. — PIUS PP. XI. - Cum Missionalium opera singulari Dei gratia, maius in dies accipiant incrementum, decet omnino ut congruae evangelii praeconum institutioni consulamus, qui omni studio omnique industria, ad animarum salutem promovendam, prout res postulat, incumbant. Nos igitur, cum de Missionaria re summopere solliciti simus, animum saepe Nostrum omnemque curam ad huiusmodi, quae in mysticis Ecclesiae Dei hortis florent instituta, contulisse nemo profecto ignorat. Quorum institutorum cum duo exsistant aeque Nobis carissima, idest Pontificium Seminarium SS. AA. Petri et Pauli in hac alma Urbe et Conlegium sacris expeditionibus provehendis Mediolani erecta, ut sunt sive regulis quibus moderantur, sive proposito consiliove ad quod spectant inter se simillima, ita existimamus magnopere quidem eisdem profuturum si ex utroque unum exsurgat, idemque praestans, Missionalium Institutum. Quam quidem rem cum sedulo Nobiscum perpendissemus — perspecta insuper peritorum virorum sententia — ex certa scientia, et ex plenitudine potestatis, quae sequuntur motu proprio decrevimus atque decernimus.

I. Quae supra memoravimus Missionalium Seminaria seu Conlegia unum posthac efforment Institutum quod divis Petro et Paulo Apostolis, divisque Ambrosio et Carolo dicabitur.

II. Hoc novum Institutum, illis constitutionibus moderandum erit quas Sacrum Consilium Christiano Nomini propagando Mediolanensi Missionalium Sodalitati, uti proprias, dederat, quibusque et ipsum SS. AA. Petri et Pauli Seminarium, etsi seiunctum, obtemperare debuisset.

Hisce tamen constitutionibus immutationes quaedam inducendae sunt sive ob novum Instituti nomen, sive ob ea quae huiusmodi motu proprio decrevimus.

III. Supremus novi Instituti moderator esto Rev.mus P. Paulus Manna, in praesens Mediolanensis Missionalium Societatis Rector, usque dum munus, ad quod a sodalibus suis nuper est electus, expleverit.

IV. Item, per hoc temporis spatium, Adsistentes, Procurator Generalis, Rei oeconomicae praepositus eiusdem Mediolanensis Societatis munus quisque suum obibunt in novo, quod condimus, Instituto moderando. In adsistentium virorum numerum, donec vixerit et supra numerum tamen, Rev.mus P. Dominicus Callerio, olim Seminarii SS. AA. Petri et Pauli Rector cooptandus est; quem quidem — ut peculiare Nostrae benevolentiae testimonium eidem praebeamus — honore dignitateque Protonotarii Apostolici *ad instar* augemus.

V. Utriusque Instituti sodales eo ipso in novam Missionalium Societatem — quam huiusmodi Motu Proprio erigimus — adsciscantur, iisdemque iuribus ac privilegiis fruantur atque iisdem officiis subiiciantur.

VI. Sacro Consilio Fidei Propagandae Praeposito (cui Pontificium novum Institutum subest) curae erit hanc Nostram deliberationem exsecutioni demandare, atque omnia, quae res ad id postulare videatur, providere. Faxit ergo Deus ut novum hoc Institutum cum numero, tum virtute sociorum, in dies succrescat; ex eoque Missionalium opera illud accipiant incrementum quod magnopere exoptamus. Caelestium interea munerum auspex Apostolica sit benedictio quam novensilis Instituti Moderatoribus atque sodalibus peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, Sacro Pentecostes die anno MCMXXVI, Pontificatus nostri quinto.

PIUS PP. XI.

II.

Ai Vicari e Prefetti Apostolici della Cina: sfatando alcuni pregiudizi nazionalistici che impediscono l'opera delle Missioni [*A. A. S.*, XVIII, 303].

Lettera. — Venerabiles fratres ac dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. - Ab ipsis pontificatus primordiis, omnem curam ac sollicitudinem Nostram ad sacrarum Missionum incrementum atque profectum contulimus, earum praesertim, quae inter populos in tenebris et in umbra mortis adhuc sedentes constitutae sunt. Cuius quidem magnae Nostrae sollicitudinis argumentum praebuimus Epistola Ency-

clica *Rerum Ecclesiae* paulo ante edita, qua, sollertem Missionalium industriam ad novas atque accuratiores normas dirigentes, clerum et fideles, ut precibus atque opibus evangelicos operarios adiuvarent, enixe in Domino hortabamur. Ex omnibus tamen gentibus, ad quas evangelicae doctrinae lumen afferri debet, illae maxime Nobis cordi sunt quae extremas orbis partes incolunt, in primisque ad istam regionem oculos animumque Nostrum in dies sollicitiorem convertimus. Etenim ingens illa hominum multitudo, qui per istam tam dissitam tamque immensam regionem vitam agunt, ii quidem, et ob animi laudes et ob innatam probitatem, non modo ad perfectiorem vitae cultum pervenere, sed etiam bonam certamque spem non semel attulerunt, se Evangelii praeconibus in disciplinam libenter tradituros. Cuius quidem tam laeti eventi exspectationem res mirifice comprobavit; in praesenti enim vos, venerabiles fratres ac dilecti filii, magno gaudio laetitiaque summa afficimini, cum vos fidelibus plurimis undique circumsaeptos videatis, quorum non pauci aut parentibus gloriantur pro Christo caesis, aut ipsimet « digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati » (*Act. Apost.*, v, 41). Sanctissimum tamen Missionalium opus istic uberius proveheretur si vana illa fallaxque extirparetur opinio, quae longe lateque in dies percrebrescit, quaeque in istorum hominum, praesertim iuvenum, animis — ut sunt plerumque rudes atque ignari — radices penitus agit: Ecclesiae nempe catholicae eiusque Missionalium operam non ad ea dumtaxat spectare quae Religionis sunt, sed publicis studiis consiliisque exterarum gentium servire, atque idcirco obstare quominus populi a se evangelicâ doctrinâ collustrati vel sui iuris fiant vel ea, quae sunt suae nationis postulata, libere vindicent. Quo in genere non est dubitandum quin publicarum rerum vicissitudines et inflammatum concitatumque nationis partiumve studium, quod raro ab intemperantia disiungitur, interdum ad errorem huiusmodi disseminandum, tam exitialem Ecclesiaeque iniuriosum, ut ex ratione ipsa atque experientia constat, satis valuerint. Ex quo quidem exitiali errore cum in populorum ac principum suspicionem Ecclesia cadat ac vocetur, quasi insidias eorum iuribus struat, miserrime evenit ut animi a catholica fide abalienentur. At profecto vel unum Ecclesiae « catholicae », idest « universalis », nomen ostendit, ipsam ad omnes gentes pertinere universosque populos complecti, nullamque in ea, ex divina Christi Conditoris voluntate, esse posse stirpis vel generis distinctionem. « Ubi non est gentilis et Iudaeus, circumcisio et praeputium, barbarus et Scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus » (*Ad Col.*, III, 11). Omnes enim homines fratres sunt: « Omnes vos fratres estis », quippe qui ex uno eodemque Patre sint progeniti: « Unus est enim Pater vester qui in caelis est » (Matth., XXIII, 8-9); et salutaris Redemptionis fructus omnibus omnino offertur, quo ius ad aeternam bea-

titatem consequendam acquiritur: « heredes quidem Dei, coheredes autem Christi » (*Ad Rom.*, VIII, 17). Quapropter evangelicam doctrinam omnibus gentibus praedicari oportet, praecipiente Christo: « Praedicate Evangelium omni creaturae » (Matth., XV, 15). Missionales vero non a civilis societatis moderatoribus, sed ab ipso Deo ad hoc sanctum peragendum opus vocantur: « Non vos me elegistis sed ego elegi vos » (Ioan., XV, 16), iidemque ab Ecclesia concionandi munus atque officium suscipiunt. Hi ergo non humani sed divini praecones sunt, qui, quod Apostolis Christus opus concredidit, id ipsum religiose prosequuntur. Divinis vero mandatis atque praeceptis Ecclesia nullo tempore defuit, omnique diligentia ac studio populos fovit, quibus christianae veritatis beneficium contulisset; immo etiam eorum iura a principum gubernatorumve arbitrio ac dominatu una saepius vindicavit, quemadmodum historia luculentissime testatur. Itaque ipsa in universum a suis administris, singulari vero ratione ab iis, qui in sacris expeditionibus a se missi elaborarent, quodlibet suae cuiusque nationis studium arcere perpetuo nisa est, ut iidem « quaerentes non quae sua sunt, sed quae Iesu Christi » (*Ad Philipp.*, II, 21) et ferentes « nomen Iesu coram gentibus et regibus » (*Act.*, IX, 15) tantummodo Dei gloriae animarumque saluti operam darent assiduam. Quod si interdum — quod rarius profecto contigit — unus vel alter ex evangelicis operariis de hoc, quod Ecclesia constanter tenet, itinere deflexit, ipsa et hanc agendi rationem reprobavit et huiusmodi incommodo opportunis remediis occurrit. Quae autem in indigenis presbyteris instituendis cura adhibetur, ut ii non modo auxilium opemque Missionalibus exteris ferant, sed etiam, cum numero, prout necessitas postulat, creverint, paullatim in eorum locum substituantur, ea ipsa nonne clare manifestat, Ecclesiam et verbis et re illum, quem supra memoravimus, intempestivum patriae amorem a suis administris omnino amovere velle? Neminem tamen latet, primum Evangelii semen fere semper ab exteris presbyteris iactum esse, qui, secundum illud divini Magistri: « Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae », suam quisque patriam reliquerunt, ut fratribus evangelicam lucem afferrent. Ita hanc Almam Urbem Petrus Galilaeus et Paulus Tarsensis ad Christi fidem amplectendam profitendamque vocarunt; ita Titus et Timotheus, Episcopi, Cretenses et Ephesinos catholicae fidei veritates docuerunt, quamvis ii essent alienigenae; ita Patricius, in Caledonia natus, Hiberniae apostolus est factus; ita Bonifacius, Britannus, Germanos Christo lucratus est. Quem quidem morem si usque in hodiernum diem, pro temporum ac locorum condicionibus, Ecclesia servavit, institit tamen Missionalibus suis, ut puerulos indigenas bonae spei rite instituendos et aliquando sacerdotio initiandos susciperent, cum sibi persuasum esset, haud aliter Christi regnum ubivis constitui ac stabiliri posse. Ad rem sufficit ea

recolere salutaria monita, quae fel. rec. decessor Noster Benedictus XV in Enc. Litt. *Maximum illud* adhibuit; atque eadem non ignoratis Nosmet, per Encyclicas Litteras *Rerum Ecclesiae* paulo ante datas, et fusius et vehementius iterasse. Quae quidem Ecclesiae hortationes exitum, Deo dante, tam laetum profecto habuere, ut hodie ad meliorum rerum spem animum Nos erigere possimus; vobismet enim ipsis plures iam presbyteri indigenae praesto sunt, qui in Christi regno amplifi cando vobiscum fructuose elaborant atque desudant, et sacerdotes Sinenses nonnulli gubernationem Ecclesiae participant habentque vobiscum communem (1). Sint igitur Deo — bonorum omnium datori — grates quam maximae, quod per hunc Pontificatus Nostri decursum auspicato contigit ut plures sacrae Missiones recens conditae clero Sinensi committerentur. Id ipsum ut haud mediocrem gaudii laetitiaeque causam Nobis affert, ita fieri non poterit quin et Missionales alienigenas et Sinenses ipsos vehementer delectet, cum ii praeclaros omnium laborum a se atque a decessoribus exanclatorum fructus iam colligant, hi autem diem illum appetere iam atque illucescere sentiant, quo vota sua atque optata, eximio tot evangelicorum operariorum beneficio, expleantur. Interea quid catholico orbi pulcrius visu quidve antiquius, quam ut Episcopi sacerdotesque alienigenae, cum Episcopis atque presbyteris sinensibus fraterna caritate coniuncti, communiter omnes Ecclesiae incremento atque Sinarum bono promovendo dent operam? Hisce quidem de rebus sane gravissimis, vos, venerabiles fratres ac dilecti filii, alloqui placuit, ut eas ipsas in animum mentemque sacerdotum ac fidelium, quibus praeestis, redigatis; quo in genere fideles potissimum commoneri oportet hodie, ne in errorem ab iis inducantur qui, patriae nomine atque causa praepostere interpositis, eo unice spectant ut cives suos Ecclesiae Dei inimicos reddant. Id propterea alloquendo scribendoque efficite ut vel ii, qui extra Ecclesiae saepta infeliciter vagantur, germanam saltem eiusdem notionem acquirant, eamque talem societatem habeant atque agnoscant, cuius sit ea dumtaxat quae pertinent ad Dei cultum aeternamque animarum salutem per perfectae caritatis exercitationem curare. Cavet enim Ecclesia ne se in civilia negotia inque civitatis rationes immisceat atque interponat; nec unquam passa

(1) Anche nell'ultimo Concistoro il S. Padre ha conferito la dignità episcopale a tre sacerdoti cinesi: Filippo Tchao, nominato Vescovo titolare di Vaga, e Vicario apostolico di Suanhwafu; Melchiorre Souen, Vescovo titolare di Esbon, e *Prefetto* Apost. di Lihsien; Odorico Tc'eng, Vescovo titolare di Catenna, già prima nominato *Prefetto* Apost. del Puchi. Sottolineiamo la qualifica di *Prefetto*, perchè questa, com'è noto, non richiede il Vescovato, come lo richiede per consuetudine quella di Vicario. È dunque una speciale deferenza che il S. Padre ha voluto dimostrare pel clero cinese: ed è anche più preziosa quella che annunziano i giornali, che cioè il S. P. ha voluto riserbare a sè, pel prossimo ottobre, la consacrazione di detti tre novelli Vescovi, ai quali — a quanto dicesi — altri se ne aggiungeranno.

est, Missionales opera sua exterarum civitatum aut consiliis favere aut utilitates provehere. Praeterea nemo ignorat — quod ipsum historia omnium temporum testatur — Ecclesiam ad eas, quae cuiusvis nationis aut regni propriae sunt, leges aut constitutiones, sese accommodare; eorum, qui civili societati legitime praesunt, dignitatis rationem habere atque inculcare; nihil aliud pro evangelicis operariis et christifidelibus quam commune ius, incolumitatem atque libertatem exposcere. Quod si quibusdam in regionibus rerum publicarum administratores Ecclesiae patrocinium interdum susceperunt, hoc ipsa non in indigenarum detrimentum usa est, sed unice ut se suosque in tuto ab malorum hominum vexationibus collocaret. In comperto enim est, id ad quamlibet rempublicam, iure proprio ac nativo, spectare, ut omnium civium suorum ubique terrarum commorantium vitam, iura et bona tueatur; quam quidem tutelam, praesertim cum vexarentur, ipsi Missionales experti sunt. Itaque Apostolica Sedes eiusmodi defensionem non recusavit, eo dumtaxat consilio ut sacras Missiones ab arbitriis atque iniuriis malorum hominum subtraheret; minime vero ut iis aliis faveret propositis, quae forte gubernatores exterarum gentium, data opportunitate, cives suos protegendo, haberent. Utinam, quae supra diximus ita vulgo accipiantur ut in ista tam ampla Nobisque tam dilecta natione, falsa qualibet suspicione remota, omnes in Ecclesiam atque in Missionales inimicitiae deponantur ac desistant! Enixas autem Deo preces admoventes ut pacem prosperitatemque Sinarum gentibus largiatur, vobis, venerabiles fratres ac dilecti filii, Missionalibus et christiano populo cui praeestis, in caelestium munerum auspicium atque in paternae Nostrae caritatis testimonium, Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XV mensis iunii anno MCMXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. XI

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

Circa un'altra opera sul P. Pio da Pietrelcina [*A. A. S.*, XVIII, 308].

Comunicato. — Come per l'opuscolo *Padre Pio da Pietrelcina*, con prefazione a firma di Giuseppe De Rossi, di cui al n. 5, anno corr., pag. 186 di questo « Bollettino Ufficiale » (1), la Suprema S. Congregazione del S. O. richiama l'attenzione dei fedeli anche sull'altro simile, stampato pure in Roma dallo stesso editore Giorgio Berlutti sotto il

(1) Cfr. *M. E.*, pres. vol. pag. 137.

titolo « *Giuseppe Cavaciocchi — Padre Pio da Pietrelcina — Il fascino e la fama mondiale di un umile e grande francescano,* edizione illustrata », il quale deve per la stessa ragione ritenersi proibito *ipso iure* a termine del can. 1399, 5°, di modo che a termini del precedente can. 1398, § 1, non può senza il dovuto permesso, nè stamparsi, nè leggersi, nè ritenersi, nè vendersi, nè tradursi in altre linque, nè comunque comunicarsi con altri.

Anche in questa occasione, la medesima Suprema Sacra Congregazione crede necessario di richiamare alla memoria dei fedeli le precedenti sue dichiarazioni ed istruzioni relative al sunnominato Padre che si trovano pubblicate in questo stesso Bollettino, vol. XV (pag. 356) e vol. XVI (pag. 368) (1), perchè i fedeli sappiano essere loro dovere di astenersi dall'andare a visitarlo, o mantenere con lui relazioni anche semplicemente epistolari.

Dato a Roma, dal Palazzo del S. Uffizio, 11 luglio 1926.

Luigi Castellano
Notaro della Suprema S. C. del S. Uffizio.

Sacra Congregazione del Concilio.

A tutti gli Ordinarii, circa i sacerdoti che si recano fuori della propria diocesi, per villeggiature e cure; specie quanto all'uso della veste talare [*A. A. S.*, XVIII, 312].

Circolare. — Rev.me Domine uti Frater. - Sacrae huic Congregationi exploratum est, sacerdotes quosdam, aestivis potissimum et autumnalibus temporibus, cum valetudinis causa rusticationem in montibus aut iuxta mare suscipiant, vel ad aquas salubritate praestantes proficiscantur, ut balneo vel potu utantur, vixdum sacro peracto, reliquum diei tempus in voluptuariis conversationibus traducere, theatra, saltatorios ludos, cinematographa, quae vocant, et cetera huiusmodi spectacula adire, quae sacerdotis dignitatem prorsus dedeceant. Nonnullos etiam, talari veste deposita, profanum omnino vestitum induere, ut magis liberi ac soluti evadant.

Huc accedit ut, ceteris etiam temporibus, sacerdotes non desint, qui huiusmodi libertati indulgendo, profanam sibi vestem induant quo urbes non noti invisant, et indecoris et haud honestis spectaculis intersint.

(1) Cfr. *M. E.*, 1923, p. 204; 1924, p. 260.

Ut autem gravissimum hoc detrimentum, pro facultate, reparetur, simulque praecaveatur ne huiusmodi sacerdotum numerus infeliciter increbrescat, ideoque morbus contagione pervulgetur, haec Sacra Congregatio Concilii dum postulat ut Ordinarii omnes in hanc rem mentem et animum diligentissime convertant, praescripta quae sequuntur servanda decrevit:

1. Sacerdotes qui e propria dioecesi, valetudinis causa, per aliquod tempus discedere cupiant, id Ordinario suo submisse petant, tempus pariter denuntiantes profectionis et reditus itemque loca, quo se conferre constituerunt.

2. Curent Ordinarii ut eas causas, quibus innixi sacerdotes facultatem discedendi e dioecesibus postulaverint, accurate reputent ac decernant; postulantium mores vitaeque rationem prius diligenter perpendant et nonnisi caute eiusmodi facultatem largiantur.

3. Exigant insuper ut sui sacerdotes semper eligant ea diversoria seu hospitia quae Dei administros non dedeceant.

4. Ordinarii praeterea horum sacerdotum nomina quantocius Curiae illius dioecesis renuntient, quo iidem se conferent, itemque significent cum tempus eisdem concessum, tum diversorium seu domum, in qua hospitio excipientur.

5. Itidem sacerdotes, cum ad locum pervenerint, ubi commorari cupiunt, quam primum Curiae illius loci se sistant, vel, pro rerum adiunctis, Vicarium foraneum sin minus parochum adeant, qui deinceps rem Ordinario suo referre debet.

6. *a*) Ordinarii autem locorum, quo sacerdotes valetudinis causa se conferre solent, sacerdotibus inibi commorantibus sedulo attenteque invigilent, vel per se vel per sacerdotes, quibus hoc peculiare munus demandaverint; et ad sacra facienda eos non admittant, nisi iis, quae supra diximus, praescriptis obtemperaverint.

b) Ut autem hi sacerdotes facilius in officio contineantur, opportunas poenas constituant quibus afficientur si scandalum dederint, vel si quoquo modo aliquod egerint, quod sacerdotali munere indignum sit.

c) Comminari etiam possunt *suspensionem ipso facto incurrendam* si publica theatra, cinematographa, ludos saltatorios ceteraque huiusmodi profana spectacula adeant, vel si talarem vestem deponant.

d) Denique poenis, ad sacrorum canonum normam, hos ecclesiasticos reapse multent si huiusmodi praescriptis ceterisque Ecclesiae legibus non obtemperaverint.

e) Propriae istorum ecclesiasticorum Curiae rem diligenter referant, et, si opus fuerint, Sacrae etiam huic Congregationi.

7. Hac in causa, etiam quoad Religiosos, Ordinarii invigilent, poenasque, si deliquerint, ad sacrorum canonum normam decernant, eosque Superioribus maioribus denuntient.

Interim quo par est obsequio cuncta fausta Tibi a Domino adprecans permaneo.

Amplitudinis Tuae

Romae, 1 iulii 1926.

Uti Frater

DONATUS Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iulius, Episcopus tit. Lampsacensis, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa l'immagine o statua del SS.mo Cuore di Gesù, permessa su l'altare o nella cappella del SS.mo Sacramento [*A. A. S.*, XVIII, 251].

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi pro solutione opportuna exposita sunt sequentia dubia, nimirum:

I. An statua, repraesentans Dominum Nostrum Iesum Christum detecto Corde, collocari possit in altari ubi permanenter custoditur Sanctissima Eucharistia, non tamen super tabernaculum, sed retro, apud parietem? (1).

Et quatenus negative ad I:

II. An supradicta statua, repraesentans Dominum Nostrum Iesum Christum, detecto Corde, perpetuo exponi valeat in aedicula facta in pariete apud quem exstat altare, in quo permanenter custoditur Sanctissima Eucharistia?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis quaestionibus respondendum censuit: *Affirmative ad utrumque,* iuxta prudens Ordinarii iudicium.

Atque ita rescripsit ac declaravit; servatis servandis, Die 23 aprilis 1926.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

(1) Cioè non solo in modo che non poggi sopra il tabernacolo, che non può mai fare da piedistallo, ma anche in guisa da non impedire la collocazione e la vista conspicua della Croce.

II.

Circa la consacrazione del genere umano al Sacratissimo Cuore di Gesù. [*A. A. S.*, XVIII, 319].

Dubbi. — Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione proponuntur:

Pius Papa X s. m. per Decretum generale Sacrae Congregationis Indulgentiarum, diei 22 augusti 1906, mandavit, ut singulis annis, die festo Sacratissimi Cordis Iesu, in omnibus parochialibus templis, nec non in illis in quibus idem festum agitur, coram Sanctissimo Sacramento publicae adorationi exposito, formula Consecrationis generis humani Sacratissimo Cordi Iesu recitaretur, additis Litaniis in honorem eiusdem Sacratissimi Cordis (1).

Sanctissimus autem Dominus noster Pius Papa XI per Litteras Encyclicas *Quas primas*, diei 11 decembris 1925, praecepit, ut postremo mensis octobris dominico die, in festo scilicet Domini nostri Iesu Christi Regis, generis humani Consecratio Sacratissimo Cordi Iesu quotannis renovetur, quam Pius Papa X s. m. singulis annis iterari iusserat, adhibita tamen Consecrationis formula, quam Sacra Rituum Congregatio per Epistolam diei 17 octobris 1925 ad Ordinarios transmisit, ut die 31 decembris eiusdem anni recitaretur.

Hinc quaeritur:

I. An etiam in festo Sacratissimi Cordis Iesu peragenda sit consecratio generis humani, et in casu affirmativo quaenam formula adhibenda sit?

II. An in festo Domini nostri Iesu Christi Regis, praeter Consecrationis formulam, recitandae sint Litaniae de Sacro Corde Iesu?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, propositis dubiis respondendum censuit:

Ad I. Quoad primam partem: *Ad libitum*; quoad secundam partem: adhibenda est formula per Epistolam diei 17 octobris 1925 ab hac Sacra Congregatione ad Ordinarios transmissa.

(1) È noto che il medesimo aveva già ordinato Leone XIII, nell'Enciclica *Annum sacrum*, del maggio 1899, che si faceva, in preparazione alla promulgazione del Giubileo, in una sola chiesa di ciascun luogo e ordinando in più un triduo preparatorio: « Itaque edicimus ut diebus IX, X, XI proximi mensis iunii in suo cuiusque urbis et oppidi templo principe statae supplicationes fiant, perque singulos dies ad ceteras preces *Litaniae SS. Cordis* adiiciantur; postremo autem die formula Consecrationis recitetur ». Occasione ai presenti dubbi ha dato forse il non ricordarsi esplicitamente nella recente enciclica, le litanie del S. Cuore. Si noti pure, che, ai termini della risposta ad I, la festa di Cristo Re, è sostituita, per quanto riguarda la prescrizione di Pio X, a quella del Sacro Cuore.

Ad II. *Affirmative.*

Atque, approbante SS.mo Domino Nostro Pio Papa XI, ita rescripsit atque declaravit. Die 28 aprilis 1926.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

III.

Dubbi circa il calendario proprio delle Congregazioni religiose [*ibid.*].

Nagporen. — R.mus D.nus Episcopus Nagporensis sacrorum rituum Congregationi reverenter exposuit sequentia, nimirum:

In decreto S. R. C. diei 28 februarii 1914 ad II, circa Festa localia quae a Religiosis recoli debent, legitur: « Congregationes seu Instituta utriusque sexus a S. Sede approbata et sub regimine unius praesidis generalis constituta, si ad recitationem Officii divini teneantur, proprium pariter habeant Calendarium ».

Quaeritur:

I. An per Congregationes seu Instituta supradicta intelligantur etiam Congregationes clericorum qui divini officii recitatione non obligantur nisi ob receptos ordines sacros seu maiores?

II. An qui pertinent ad praefatas Congregationes seu Instituta, Orationi *A cunctis* addere valeant nomen Patroni praecipui propriae Religionis, in ecclesia ubi Missam celebrant, post recitatum nomen Sancti titularis eiusdem ecclesiae?

III. An sacerdotes dictae Congregationis seu Instituti habentis Calendarium proprium, et qui, ubi rectores et capellani regulariter addicti sunt sacro ministerio alicuius ecclesiae seu sacelli, teneantur recolere *cum octava* Sanctum titularem et dedicationem ecclesiae cathedralis nec non Patronum principalem loci seu dioecesis?

Et sacra eadem Congregatio exquisito atque audito specialis Commissionis suffragio, re sedulo perpensa, rescribendum censuit.

Ad I. *Affirmative* in omnibus.

Ad II. *Negative* sine speciali Indulto Apostolico.

Ad III. *Negative*; seu sine octava, iuxta Rubricas.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 14 maii 1926.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae
S. R. C. Praefectus.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Si indulgenziano una preghiera e una invocazione per le Sante Missioni. [*A. A. S.*, XVIII, 322].

Preghiera. — « Amabilissimo Signor nostro Gesù Cristo, che al prezzo del vostro preziosissimo Sangue avete redento il mondo, volgete misericordioso lo sguardo sulla povera umanità che in così gran parte giace ancora immersa nelle tenebre dell'errore e nell'ombra della morte, e fate su di essa risplendere tutta intera la luce della verità. Moltiplicate, o Signore, gli apostoli del vostro Evangelo, infervorate, fecondate, benedite con la vostra grazia il loro zelo e le loro fatiche; affinchè tutti gli infedeli per loro mezzo vi conoscano e si convertano a voi, loro Creatore e Redentore. Richiamate gli erranti al vostro ovile, i ribelli al seno della vostra unica vera Chiesa. Affrettate, o amabilissimo Salvatore, l'auspicato avvento del vostro regno sulla terra, attraete al vostro Cuore dolcissimo tutti gli uomini, affinchè tutti possano partecipare degli incomparabili beneficii della vostra Redenzione nell'eterna felicità del Paradiso. Amen ».

Rescritto. — Die 18 Maii 1926. - *Sacra Poenitentiaria Apostolica* omnibus christifidelibus benigne concessit sequentes Indulgentias: 1) *Partialem* trecentorum dierum, toties lucrandam, quoties supra relatam orationem saltem corde contrito devote recitaverint; 2) *Plenariam*, suetis conditionibus semel in mense acquirendam, si per integrum mensem eamdem recitationem persolverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Fr. A. Card. FRÜHWIRTH, *Maior Poenitentiarius.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

II.

Invocazione. — « Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris: Te rogamus, audi nos ».

Die 18 Maii 1926. - *Sacra Poenitentiaria Apostolica* omnibus christifidelibus, quoties supra relatam invocationem saltem corde contrito re-

citaverint, Indulgentiam trecentorum dierum benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Fr. A. Card. FRÜHWIRTH, *Maior Poenitentiarius.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Ai Rappresentanti Pontifici all'estero e ai Vescovi d'Italia circa la persecuzione religiosa nel Messico [*A. A. S.*, XVIII, 326].

Circolare. — Ill.mo e Rev.mo Signore. - Continuano a pervenire alla Santa Sede notizie gravi circa le dolorose vicende della Chiesa nella Repubblica del Messico, dove sotto l'ipocrita forma di una pretesa legalità si va compiendo da coloro che detengono il Governo di quella sventurata nazione una vera e propria persecuzione contro la religione cattolica.

Non è necessario che io ricordi alla S. V. Ill.ma e Rev.ma i fatti gravi e dolorosi che si vanno ogni giorno moltiplicando in quella Repubblica, poichè, mentre agli emissari di altre religioni si permette la più ampia libertà, ai cattolici questa libertà è negata, in modo che disonorerebbe qualsiasi popolo civile.

Il Governo messicano, infatti, non solo si ostina nel non permettere la permanenza nel Messico del Rappresentante Pontificio, ma è giunto persino ad espellere il Delegato Apostolico Monsignor Caruana, adducendo motivi falsi e calunniosi (1).

Si continuano inoltre a scacciare da quella Repubblica i sacerdoti, i religiosi stranieri e le stesse suore, nel modo più inumano, come si userebbe appena verso i più volgari malfattori (2).

(1) Mentre correggiamo le stampe, si annunzia anche l'espulsione dell'Incaricato di Affari, Monsig. Tito Crespi, fin qui tollerato come Rappresentante della Croce Rossa spagnuola.

(2) L'art. 1 della legge persecutoria, entrata in vigore il 31 luglio, dice infatti: « Per esercitare entro il territorio della Repubblica Messicana il ministero di qualsiasi culto, si deve essere messicano di nascita ». L'art. 4: « Nessuna corporazione religiosa, nè ministro di alcun culto può stabilire o dirigere scuola di istruzione primaria ». L'art. 6: « Lo Stato non può permettere che si effettui alcun contratto, patto o convenzione, che abbia per oggetto la diminuzione, perdita, sacrificio irrevocabile della libertà umana (*sic*)... neppure per voto religioso ». « La legge dunque non tollera il sussistere di ordini monastici, qualsisia il loro nome o oggetto. Per ordini monastici si intendono qui anche le congregazioni religiose, sotto qualsiasi regola, con ogni sorta di promesse o voti... anche se gli individui abbiano distinta residenza l'uno dall'al-

Si è pure pervenuto a limitare arbitrariamente il numero dei sacerdoti anche nativi del Messico e il numero delle Diocesi, a chiudere collegi e Seminari e ad imporre ai sacerdoti, per esercitare il ministero, condizioni inaccettabili dalla loro coscienza.

Le chiese poi, dalle quali vennero violentemente strappati i sacerdoti, vengono occupate dall'autorità civile sotto pretesto che sono abbandonate (1).

Come è noto alla S. V., Sua Santità vivamente addolorata che una porzione così eletta del suo gregge si trovi soggetta a siffatta persecuzione, nell'allocuzione concistoriale del 14 dicembre 1925, dopo aver manifestato il suo vivo dolore, ha detto che nelle presenti distrette della Chiesa messicana, doveva mettere ogni sua fiducia nella divina Bontà, alla quale ogni giorno rivolgeva la sua fervida preghiera.

Ultimamente poi il Santo Padre indirizzava una Sua lettera autografa all'E.mo Signor Cardinale Vicario, incaricandolo di invitare i fedeli di Roma ad unirsi a Lui in queste preghiere per gli angustiati fratelli messicani.

Nella medesima lettera Sua Santità manifestava il desiderio che tutto il mondo cattolico imitasse l'esempio dei cattolici romani, e tale desiderio venne largamente assecondato.

Ora però, continuando le angustie dei fratelli messicani, è necessario che si aumentino le preghiere per loro.

Perciò l'Augusto Pontefice mi ha incaricato di interessare vivamente la S. V. affinchè faccia con ogni sollecitudine presente a codesto Episcopato tale Suo desiderio, e così tutti i fedeli vengano invitati ad unire le loro preghiere a quelle del Santo Padre.

tro. Gli ordini o congregazioni ora esistenti saranno disciolti dall'autorità, previa identificazione e paternità delle persone esclaustrate ». L'art. 7 vieta quindi qualsiasi suggerimento nonchè proselitismo alla vita religiosa, cioè « alla rinunzia della libertà mediante il voto religioso ». L'art. 12 toglie ogni validità ai titoli di studi « fatti in istituti destinati all'insegnamento professionale da ministri di culto ».

(1) L'art. 17 vuole che nelle chiese si eserciti sempre la vigilanza dei funzionari di polizia. L'art. 19 vuole che entro un mese si denunzino e registrino le chiese e si faccia il loro inventario. L'art. 21 dichiara le « Associazioni religiose chiamate *chiese*, incapaci di acquistare, procedere e disporre alcunchè ». L'art. 22 dichiara le chiese « proprietà della Nazione rappresentata dal Governo federale, *il quale determinerà quali chiese dovranno continuare a esser tali!* Tutti i vescovadi, case canoniche, seminari, asili, collegi, conventi e qualsiasi edificio spettante al culto possano senz'altro di pieno diritto in dominio diretto della Nazione, che li destinerà esclusivamente a *servizi pubblici* federali o governativi. L'art. 30 impone ai municipi la registrazione delle chiese, dei loro incaricati, ecc. e di tali registri il Governo deve avere copia autentica ». Ognuno dei 33 .·. articoli di cui si compone la legge — la più *liberticida* che si conosca — è munito delle più gravi sanzioni non solo contro i trasgressori, ma anche contro le autorità in qualsiasi modo remissive o *tolleranti*! È appunto in ciò la confessione più palese della paura dei legislatori di non riuscire nel loro intento.

Vuole poi Sua Santità che queste preghiere vengano indette per il primo agosto, festa di S. Pietro in Vincoli.

Non sfuggirà certamente alla S. V. l'opportunità di questa data, che ricorda la preghiera di tutti i fedeli nelle distrette della prima persecuzione, preghiera che ottenne così miracoloso intervento del Signore.

Un'altra circostanza si aggiunge, quella dell'inizio in detto giorno del grande perdono della Porziuncola, che quest'anno avrà maggiore solennità per la ricorrenza del VII Centenario Francescano.

Tutte queste circostanze influiranno senza dubbio affinchè la preghiera di tutti i fedeli per la cessazione della persecuzione e per il perdono dei colpevoli, sia più fervorosa ed accetta a Dio.

Il Santo Padre ha infine disposto che queste stesse intenzioni siano aggiunte alle altre intenzioni raccomandate nella Bolla che estende l'Anno Santo a tutto il mondo (1).

Profitto della presente circostanza per riaffermarmi con sensi di distinta e sincera stima

di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Servitore

Dal Vaticano, 2 luglio 1926. PIETRO Card. GASPARRI.

ANNOTAZIONI

L'*Osservatore Romano* dell'11 luglio pubblicava questi rilievi giuridici e di fatto, poi trasmessi in forma di nota diplomatica dalla Segreteria di Stato ai rappresentanti di Stati:

« È proibito in tutte le scuole l'insegnamento della religione. L'istruzione deve essere laica. Quindi se è permesso di offendere i dogmi della fede, è proibito però ai maestri cattolici di difenderli. E questo non solo nelle scuole ufficiali — ossia pubbliche —, ma anche nelle private; e non solo in quelle superiori, ma perfino nelle elementari. Se quindi tre padri di famiglia si accordano per stipendiare un maestro, anche non sacerdote, perchè insegni il catechismo ai loro bambini, essi commettono un grave delitto, per il quale, dal 31 luglio p. p., secondo la legge del presidente Calles, sono passibili, ciascuno di 500 pesos di multa e di 15 giorni di carcere. Per impedire tale delitto tutte le scuole private, anche gli asili di infanzia, sono sottoposte alla più stretta vigilanza ufficiale (art. 3-5) ». Sarebbe interessante sapere, dopo ciò, che cosa significano, se pure non sono una derisione, le seguenti parole della Costituzione messicana: *La enseñanza es libre. — La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial* (art. 3 e 6).

Ma c'è di più. È proibito sotto pene gravissime a qualsiasi sacerdote non messicano di esercitare il culto nel Messico; per poterlo esercitare non basta

(1) Richiamiamo l'attenzione su questa importante disposizione (N. d. R.).

essere cittadini messicani *par naturalización* ai termini dell'art. 30 della Costituzione, ma bisogna esser cittadini messicani *por nacimiento*. Nella quale disposizione, oltre l'arbitrio ridicolo, è manifesta la contradizione, perchè, o il culto è lecito, e allora non può essere, in un paese libero, proibito a nessuno, o è illecito, e allora deve essere impedito a tutti. Inoltre se la Costituzione accorda ai messicani naturalizzati tutti i diritti della convivenza civile, non escluso quello di *votar en las elecciones populares*, non si comprende per quale recondita incompatibilità ora s'impedisca loro di essere ministri del culto nel paese di cui sono cittadini.

Ancora. Per gli effetti penali — dice la legge — si reputa che una persona eserciti il ministero di un culto, quando compia atti religiosi. Quindi qualunque sacerdote estero, che si trovi a traversare il Messico, non può celebrare la Messa; e ciò sotto pena degli arresti; anzi nemmeno può entrare in una chiesa a pregarvi con gli altri fedeli, perchè ciò sarebbe consumare il delitto di compiervi atti religiosi, per il quale, il meno che possa toccargli, è l'espulsione immediata dal territorio (art. 1 e 2).

C'è di peggio. La legge non solo non ammette alcun Ordine religioso, ma *non puede permitir* che una persona faccia sacrificio a Dio dei propri averi o della propria libertà, consacrandosi al servizio dei poveri e dei malati, perchè lo Stato laico proibisce alle coscienze di emettere voti religiosi; si noti: *lo Stato laico*, che si ritiene incompetente a parlare e giudicare di tali cose, e che, nella Costituzione del paese, proclamava: *Ogni uomo è libero di professare la credenza religiosa che più gli piace e praticare le cerimonie, devozioni e atti di culto, nei templi come nel suo domicilio* (art. 24).

È proibito ai ministri di culto, o alle persone religiose dell'uno e dell'altro sesso di portare per le vie, non solo l'abito religioso, ma persino qualsiasi distintivo. Se un *clergyman* americano, che pure non porta la veste talare, entra nel Messico con il colletto ecclesiastico, paga una multa di 500 pesos, o è condannato agli arresti. E siccome i religiosi potrebbero sostituire all'abito qualche altro segno di riconoscimento, per esempio un crocifisso, un nastro, un gioiello, una sigla più o meno significativa, il funzionario laico — cioè la persona, per definizione, più incompetente in materia — giudicherà quali siano gli ornamenti che possano entrare sotto la categoria dei distintivi colpiti dalla legge. Così molte signore sono state derubate dei loro *colliers* solo perchè portavano o una medaglia o una piccola croce. Eppure quella famosa Costituzione messicana, già più volte citata, garentiva che ogni uomo è libero di professare la credenza religiosa che più gli piace e praticare le cerimonie, devozioni e atti di culto, ecc.

Ma non basta. Nemmeno i sacerdoti nativi del Messico possono esercitare liberamente il culto. Tocca esclusivamente alle autorità di ciascuno Stato della Federazione Messicana determinare, secondo i bisogni locali, il numero dei ministri di culto. Perciò tutto il clero deve presentarsi, nei singoli Stati, alle autorità laiche, sottostare ad una minuta inquisizione e poi aspettare che queste medesime autorità *laiche* (si badi bene!) scelgano, tra i vari preti, quali e quanti siano quelli che possano ricevere la tessera governativa per esercitare il ministero sacerdotale. Le autorità municipali, per mezzo

di dieci cittadini, designati all'uopo, sorveglieranno ciascun tempio, acciocchè nessun prete senza tessera vada ad officiarvi. Se si contravviene, vi sono pene gravissime per i sacerdoti, per i dieci cittadini, per le autorità municipali e così di seguito. In ogni caso i templi restano chiusi fino a che il clero non avrà domandato ed ottenuto le tessere. E siccome nessun sacerdote si è prestato a tali esigenze, dal 31 luglio, cioè dal giorno in cui è andata in vigore la legge, il Governo ha occupato le chiese militarmente e dichiara che le terrà chiuse finchè non si presentino sacerdoti tesserati. Se dunque il culto è stato sospeso dal 31 luglio di chi la colpa? Non è forse il Governo che ha messo condizioni che ripugnavano alla coscienza dei sacerdoti? Non è il Governo che ha mandato le truppe contro i fedeli assiepati nei luoghi sacri?

Ma c'è da aggiungere. Anche se i ministri del culto si fossero assoggettati al tesseramento e quindi alla necessità di essere arbitrariamente limitati nel numero, l'esercizio del culto avrebbe sofferto ugualmente un'irreparabil ferita per un'altra disposizione della legge Calles. Il Governo federale determinerà quali sono le chiese che potranno rimanere aperte, e le rimanenti saranno, a suo insindacabile giudizio, devolute ad altri usi.

Parimenti gli episcopii, le case dei parroci, i seminari, gli asili, i collegi delle associazioni religiose, i conventi e qualsiasi altro edifizio destinato all'amministrazione, propaganda o insegnamento di un culto religioso, tutto senza distinzione passa di pieno diritto al dominio diretto della Nazione per esser destinato esclusivamente ai servizi pubblici (art. 22).

In tal modo il Governo con un tratto di penna ha decretato, dal 31 luglio in poi, la soppressione violenta ed immediata — per quanto è possibile — di tutta la vita ed organizzazione ecclesiastica nel Messico.

Se questo era lo scopo che il signor Calles si era prefisso, poteva forse risparmiarsi la fatica di compilare con tanta meticolosa esattezza i 33 articoli della sua legge e limitarsi a riprodurre l'antica imposizione che rese famosi i persecutori, dicendo semplicemente ai cristiani: *Non licet esse vos;* e così sarebbe anche stato più sincero.

Non basta formulare delle imposizioni arbitrarie e tirranniche perchè uomini ragionevoli e che si rispettino si ritengano obbligati ad osservarle. Cicerone, che pure era un pagano, ma di buon senso, diceva: *Una legge non è legge se non è giusta.*

Ma se la legge del Calles è tirannica, l'applicazione ne è stata neroniana. Lasciamo da parte l'espulsione ingiustificata del Delegato Apostolico, al quale non si è potuto rimproverare nulla anche secondo i termini della Costituzione e delle leggi più recenti, per quanto ingiuste ed oppressive. Si è dovuto ricorrere, per giustificare l'allontanamento, alla calunnia e alla falsificazione dei documenti, come è stato dimostrato dalla stampa cattolica degli Stati Uniti, con documenti fotografati.

Centinaia e centinaia di sacerdoti e di suore non nativi del Messico sono stati cacciati in poche ore, *manu militari,* senza loro permettere nemmeno di prendere gli effetti necessari, e ammassati nelle stive dei bastimenti, come gli animali. Non si è avuto riguardo nemmeno degli infermi e dei vecchi. Con

qual diritto, a norma delle regole internazionali, è cosa che lasciamo giudicare ai rispettivi Governi: noi ci limitiamo a denunziare il caso solamente alla luce delle più elementari regole dell'umanità.

Tutte le chiese sono state occupate e chiuse, quelle dei fedeli messicani e quelle degli stranieri. Anche su ciò, se la cosa sia conforme al diritto internazionale i singoli governi interessati giudicheranno. Noi solo osserviamo che le chiese costrutte con le oblazioni dei cattolici, non possono essere strappate ai cattolici se non per somma ingiustizia; la quale ferisce ed esaspera le popolazioni nei loro sentimenti più intimi ed è causa di incidenti deplorevoli, specialmente nei luoghi dove il popolo è privo forzatamente del consiglio e della direzione dei sacerdoti che sono stati espulsi, imprigionati od uccisi.

Nè si dica che potrebbero i cattolici unirsi e organizzarsi a tentare una difesa per le vie legali; perchè ogni associazione di fedeli per un tal fine è strettamente vietata dalla legge Calles con le pene più gravi (art. 10-16); sicchè non resta alle masse che non vogliono sottostare alla tirannia e non sono più frenate dalla pacifica predicazione del clero, che la ribellione violenta.

Qualche Governo estero si è studiato di intervenire e di resistere. In città di Messico le autorità federali hanno dovuto restituire al pastore protestante suddito degli Stati Uniti la chiesa episcopale americana di San José, che era stata occupata dalle truppe. È vero che la legge Calles dichiara *los templos destinados al culto publico proprietad de la Nación*; ma si è pure verificato che, quando interviene un governo più forte, anche un tempio destinato al culto pubblico può essere riconosciuto — non ostante la legge Calles — come proprietà dei veri proprietari e non della *Nación!* Così da qualche giorno le campane del tempio protestante squillano nell'aria, rompendo il silenzio funereo delle altre chiese, mentre i cattolici si asserragliano intorno ai loro campanili per l'ultima difesa.

Le truppe però hanno l'ordine di aprire il fuoco sulla folla e centinaia di vittime — non ostante le compiacenti riduzioni di cifre fatte dai giornali del Governo — sono cadute sotto il piombo delle armi fratricide.

Da tutto ciò risulta chiaro che la causa vera dell'attuale perturbamento nel Messico sta unicamente nell'azione antireligiosa del Governo, sopratutto nelle disposizioni tiranniche della legge del Presidente Calles e nella sua neroniana applicazione. Non c'è tirannia più odiosa ed esecrabile di quella che entra nel santuario delle coscienze.

Da varie parti si sente dire: Perchè non si viene ad una transazione, perchè non si giunge ad un accordo tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile? — Rispondiamo: Sono parecchi anni che l'autorità ecclesiastica ha tentato tutte le vie per giungere ad un'intesa vera e stabile col Governo messicano, ma sempre invano. Ciò non ostante, se si trattasse di un Governo in buona fede, non sarebbe difficile anche ora, per quanto troppo tardi, di riuscirvi. Ma si tratta di un Governo persecutore, che vuole la soppressione della Chiesa cattolica nel Messico. E come è possibile venire a patti con chi cerca di mettervi il capestro alla gola per strangolarvi? Sulla base della legge Calles che distrugge i principii del cattolicismo è impossibile qualsiasi

accomodamento. La Santa Sede è stata costretta a dichiararlo. Interrogata dai fedeli del Messico se fosse lecito, allo scopo di evitare mali maggiori, di sottostare alle pretese della legge, ha risposto il 21 luglio p. p. che *condannava la legge ed insieme ogni atto che potesse significare od essere interpretato dal popolo fedele come accettazione o riconoscimento della legge stessa.*

Intanto, mentre i fedeli messicani sostengono il martirio — poichè di vero martirio si può ben parlare — tutta la Chiesa Cattolica, dal Santo Padre fino all'ultimo fedele *orat sine intermissione ad Deum pro eis.* In quest'arma invincibile della preghiera sta tutta la nostra forza e tutta la nostra speranza, preghiera per i perseguitati onde ottengano la virtù di resistere, preghiera per i persecutori onde conseguano la resipiscenza ed il perdono.

II.

Al Presidente Generale della Gioventù Cattolica sul contegno del giovane nelle manifestazioni religiose e specialmente nelle processioni.

Lettera. — Ill.mo Signore, È di gran conforto al Santo Padre l'intendere di frequente l'eco delle lodi e approvazioni che l'edificante spettacolo dei giovani cattolici, durante le solenni processioni ed altre pubbliche manifestazioni di pietà, suscita col buon esempio in mezzo al pubblico fedele. Così la vittoria del rispetto umano da essi ottenuta e la coraggiosa professione della loro fede e pietà cristiana, in faccia al mondo scettico e materialistico dell'età moderna, ha conferito in gran maniera e va tuttora giovando ad accrescere in ogni occasione lo splendore delle feste sacre e il fervore dei fedeli nella gara di parteciparvi nel miglior modo e coi migliori frutti. Di che il Santo Padre è ben lieto di manifestare ad essi tutta la Sua paterna compiacenza, mentre rinnova l'omaggio, già tributato loro più volte, per la speciale predilezione che Egli porta alla gioventù.

Ma come il bene è sempre minacciato da nuovi ostacoli, così è da temere che questa santa efficacia del buon esempio, proprio della gioventù cattolica, coi frutti mirabili che già ha recato e promette di recare anche più copiosi nell'avvenire, non si venga forse attenuando col tempo, o intorbidando, sia pure con le migliori intenzioni di chi vi partecipa.

Certe dimostrazioni vivaci e talora eccessivamente clamorose, cui tende per natura l'ardore giovanile, possono facilmente provocare disturbo e rammarico nelle anime pie, per qualche dissonanza che vi appare dallo spirito della liturgia sacra e dal carattere delle sue funzioni, carattere intimo, devoto, raccolto, sebbene non disgiunto dall'esterno splendore e dalla dignitosa vivacità della dimostrazione, nelle proces-

sioni eucaristiche in ispecie. In queste concorre il popolo fedele senza esclusione di età, di sesso, di condizione, con un cuor solo ed un'anima sola, come agli esordi della Chiesa nel Cenacolo, insistendo *unanimiter in oratione*: vi concorre in atteggiamento pio, composto, che è quello dell'adorazione, della penitenza, della preghiera, significati anche dal primitivo termine di « pubblica supplicazione ».

I giovani cattolici pertanto, a qualunque drappello o sezione appartengono, dovranno segnalarsi fra la moltitudine tutta degli altri fedeli, intervenendovi con un più intimo sentimento di pietà e di fede, congiungendo, cioè, l'atto dell'adorazione a Dio a quelli di penitenza, di riparazione e di supplica; quindi a capo scoperto, come il Clero e lo stesso Sommo Pontefice, all'immediata presenza della Divina Eucaristia: in abito sempre decoroso e modesto; nè solo si astengano da canti che abbiano un'eco profana o possano essere fraintesi, ma anche da acclamazioni non conformi allo spirito liturgico della processione eucaristica, quantunque in sè lecite o anche ottime nella loro ispirazione.

Tanto più che mentre i fedeli tutti si vanno sempre meglio affezionando alla sacra liturgia, è dovere che i giovani cattolici e gli studenti in specie, i quali per la loro cultura sono meglio in grado di intendere e gustare la bellezza dei canti liturgici, secondino essi pure, anzi promuovano a tutto loro potere, questo provvidenziale impulso.

Il Santo Padre, che ben conosce il cuore dei suoi giovani, paternamente si affida alla loro fede e pietà ardente non meno che alla loro docilità filiale. Nè dubita che essi, bene illuminati, se occorra, dai loro Assistenti Ecclesiastici, intenderanno tosto e la importanza della raccomandazione e la gravità delle ragioni, ed in ogni modo si faranno un dovere di conformarsi al desiderio autorevole e paterno.

Che se anche da ciò ricevesse meno soddisfazione la natura dell'ardore giovanile, e meno risonanza l'esteriorità delle manifestazioni religiose, si persuadano i giovani che tanto più ne guadagnerà la pietà interna, e quindi crescerà il merito e il frutto proprio di esse, nella gloria di Dio e nel bene maggior delle anime.

Pregando V. S. di voler dare istruzioni al riguardo, profitto volentieri della presente circostanza per attestarle i sensi della mia distinta e sincera stima, con cui mi è grato professarmi

della V. S. Ill.ma

aff.mo per servirla

P. Card. GASPARRI.

Dal Vaticano 19 giugno 1926.

ANNOTAZIONI

Il *Bollettino Liturgico* di Parma fa in proposito queste piane osservazioni:

1. - Lo spirito ed il carattere della liturgia è « intimo, devoto, raccolto, sebbene non disgiunto dall'esterno splendore e dalla dignitosa vivacità della dimostrazione, nelle processioni eucaristiche in ispecie ». Chi vi partecipa quindi, isolatamente o in corpo, deve portare un « atteggiamento pio e composto » di devozione e di raccoglimento. Nel suo numero del 22 agosto l'organo settimanale dei Giovani cattolici toscani molto assennatamente notava: « In molti luoghi si reputa basti qualche manifestazione esteriore ogni tanto, qualche chiassata, qualche sbandieramento, ma che non sempre riescono a convincere dell'esistenza della vita cattolica quale oggi si richiede dai sodalizi giovanili ».

2. - Le manifestazioni sacre sono collettive, « senza esclusione di età, di sesso, di condizione, con un cuor solo e un'anima sola, insistendo *unanimiter in oratione* ».

Tutti quindi i partecipanti si devono fondere nel tutto, in un'unica famiglia, la grande famiglia di Dio che prega. E non già predominare e imprimere quasi un carattere proprio a tutta la cerimonia, o, quello che è peggio, servirsi della processione e cercare la sua ombra tutelatrice per porsi in evidenza e per scopi di genere assolutamente inferiori e diversi di quelli che il culto comporta.

3. - Il fine delle processioni è « adorazione a Dio, penitenza, riparazione e supplica ». La natura stessa del rito, le formule che si recitano o si cantano, il frutto spirituale che la Chiesa intende ricavarne, le reliquie o le immagini dei Santi o l'Eucaristia che si portano in trionfo, tutto lo prova luminosamente.

Ora non si adora Dio con spirito di penitenza, di riparazione e di supplica se l'animo non si eleva alla contemplazione e alla lode, se lo spirito di Cristo non pervade tutti e singoli i fedeli.

4. - Manifestazione di questi intimi sentimenti dell'animo è il contegno esteriore. E il documento fa opportunamente alcuni richiami pratici.

« A *capo scoperto,* come il Clero e lo stesso Sommo Pontefice, all'immediata presenza della divina Eucaristia ». Qualche frazione di giovani si è arrogato il privilegio di stare sempre a capo coperto, e non solo nelle processioni, ma anche in Chiesa, anche nei momenti della consacrazione e dell'elevazione. La liturgia non riconosce questo privilegio, che ha origine da costumi umani, derivati da statuti militari, politici o di altro genere: l'omaggio che si deve prestare a Dio è determinato dall'autorità ecclesiastica, esclusivamente.

« In abito sempre decoroso e modesto ». Il richiamo si applica in modo speciale alle donne, ma non è inopportuno per i giovani.

« Si astengono da canti che abbiano un'eco profana o possono esser fraintesi ». Non si suppone neppure che i canti siano profani, si raccomanda che non abbiano un'*eco* profana. L'eco ripete ciò che viene da altre sponde e la

raccomandazione perciò è chiara. Inoltre vi possono essere dei canti che si prestano per una ragione od altra ad essere fraintesi. La santa Chiesa non li accetta, fedele in ciò alla regola data da S. Paolo a proposito delle carni immolate agli idoli.

Per sè era lecito mangiarne, ma se questo fatto doveva essere di scandalo alla coscienza inferma di qualche fratello, l'Apostolo nella sua carità e nel suo zelo ne consigliava l'astinenza. Alcuni canti sono in se stessi belli e santi, ma per circostanze speciali o hanno assunto un carattere di protesta o comunque sono stati interpretati come tali. La Chiesa vuole l'unione, la concordia, la pace: vuole che chi *ex adverso est* nulla abbia a rimproverarci, sotto qualsiasi pretesto, e perciò ne sconsiglia l'esecuzione.

« Si astengano da acclamazioni non conformi allo spirito liturgico della processione eucaristica, quantunque in sè lecite o anche ottime nella loro ispirazione ». È la stessa raccomandazione sotto un nuovo aspetto. Ciò che può essere intonato ad un comizio, all'entusiasmo di una settimana sociale, è disdicevole per una processione.

5. - Dai fatti analitici il documento risale al principio sintetico.

« Mentre i fedeli tutti si vanno sempre meglio affezionando alla sacra liturgia, è dovere che i giovani cattolici, e gli studenti in specie, secondino essi pure, anzi promuovano a tutto loro potere, questo provvidenziale impulso ».

Ad onor del vero, noi che abbiamo seguito passo passo la vita religiosa delle nostre associazioni giovanili nei rispetti della formazione liturgica, dobbiamo affermare che esse più e meglio di ogni altra collettività cattolica sono entrate nel movimento liturgico. Ma con la stessa sincerità dobbiamo soggiungere che ciò è avvenuto fino ad un certo punto.

Ad esse ora in modo particolare è rivolto l'invito augusto del Santo Padre di secondare e promuovere questo movimento, chiamato *provvidenziale*: e ciò con tanta maggior ragione in quanto che gli studenti, « per la loro cultura, sono meglio in grado di intendere e gustare la bellezza dei canti liturgici ».

III.

Agli Ordinari, circa il trattare con dicasteri governativi (1).

Pro-memoria. — Avviene con qualche frequenza che persone ecclesiastiche, autorizzate o meno dai loro immediati Superiori gerarchici ed anche da qualche Dicastero della Curia Romana, si rivolgono al Governo Italiano per regolare questioni, ottenere facilitazioni e favori, tanto per le loro persone, quanto per gli Enti da loro amministrati, e comunque rappresentati, senza previa intesa col Cardinale Segretario di Stato.

Tali pratiche, oltre a causare, come è evidente, molti inconvenienti, per la mancanza di unità e di direzione, producono il più delle volte non poca ammirazione nell'opinione pubblica e presso lo stesso Governo, perchè coinvolgono sempre, qui in Roma, le responsabilità dell'Autorità Ecclesiastica, la

(1) Circolare senza data, diramata dall'ottobre 1925.

quale, per le condizioni di cose erette nel 1870, ha sempre osservato, nell'autorizzare tali contatti, quando fossero necessari per il bene delle anime, un'estrema riservatezza e circospezione; anzi è noto, che, secondo le regole della Santa Sede, sempre osservate fino a questi ultimi anni, nessun ecclesiastico poteva rivolgersi o rispondere al Governo Italiano, senza aver prese istruzioni dal Cardinale Segretario di Stato.

Per queste ragioni, e a nome del Santo Padre, ho l'onore di richiamare tutta l'attenzione della E. V. Rev.ma su tale delicato argomento perchè vengano tolti gli abusi che si vanno introducendo, e di significarle che ogni trattativa, sia ufficiale, sia ufficiosa, di qualsiasi persona ecclesiastica, anche costituita in dignità, non esclusa la cardinalizia, col Governo Italiano non può essere nè permessa nè tollerata, senza previa intesa col Cardinale Segretario di Stato.

P. Cardinal Gasparri.

CONSULTAZIONI

Circa la trasmissione di stipendii di Messe.

Un Vescovo, avendo penuria di applicazioni di Messe per i sacerdoti della sua diocesi, ne chiede al rettore di un santuario ove se ne ha sovrabbondanza sì da non potersi celebrare ivi tutte, tanto che ha affisso alla porta della chiesa, l'avviso di cui al can. 836. Il Rettore gli risponde che volentieri gli invierà le applicazioni da lire *otto* che ha disponibili; lo prega, però, di attenersi alla consuetudine che osservano altri Vescovi ai quali le invia, e che si contentano di riceverle a lire sei, lasciando spontaneamente lire due a profitto delle opere pie annesse al Santuario. Essendosi informato, detto Vescovo, se il Rettore in parola aveva a ciò qualche speciale facoltà dalla S. Sede, il Rettore risponde che non ne ha; ma che non ve n'è bisogno, per tante e tante ragioni: 1° per es.: il can. 840 § 1, permette espressamente che il sacerdote celebrante conceda all'offerente di ritenere quella parte di stipendio che crede: « nisi aut oblator expresse permittat aliquid retinere »; 2° che nel caso i fedeli che offrono elemosine intendono espressamente beneficare il Santuario, altrimenti le offrirebbero altrove, quindi si verifica che « certo constet excessum « super taxam dioecesanam fuisse datum intuitu *personae* », come nel med. can.; 3° E non manca la ragione giuridica, perchè ora, secondo il can. 839, a differenza dal diritto precedente, lo stipendio si fa *suo* da chi assume l'*obbligazione* di celebrare o far celebrare la Messa; non già soltanto da chi la celebra effettivamente: quindi può senz'altro disporre di quello che è già suo. Infine questa è l'opinione espressa da illustri canonisti odierni, tra i quali basta solo citare il Vermeersch, che nell'*Epitome iuris can.*, anche nella seconda edizione (1925), p. 108, 1 (1), dichiara senz'altro: « Nec ob causam

« peculiarem cuiuspiam solandae afflictionis vel boni operis vetatur sacerdos « ut a celebrante partem stipendii *petat,* dummodo ne concessio fiat conditio « sine qua Missa non transmitteretur: tunc enim ratio verae liberalitatis abest ». — È pregato il *Monitore* di pronunciarsi su questa argomentazione.

Lo facciamo ben volentieri, tanto più che in gran parte siamo stati preceduti nell'esame di tale questione, dall'ottima rivista francese l'*Ami du clergé,* (ann. XLII, p. 808 ss.), della quale facciamo sostanzialmente nostro il ragionamento.

1- È facile anzitutto capire il grossolano equivoco in cui è caduto chi ha dato alla parola del can. 840 « nisi aut *oblator* expresse permittat etc. » il significato di « sacerdote che offre, o celebra, la Messa ». È troppo chiaro che qui *oblator* non significa altro se non « chi ha offerto l'onorario », chiedendo l'applicazione della Messa. Non abbiamo visto alcun autore, neppure il Vermeersch, citato nella consulta, che traduca in quel modo la parola *oblator.* Nè vale riferirsi al fatto che la frase *offerre sacrificium* significa ovviamente celebrarlo: qui non si parla che di *stipes manuales* e quindi di chi le offre.

Non vi è dunque nel Codice alcuna disposizione speciale su la facoltà di chi celebra le Messe, di rilasciare parte dello stipendio al trasmittente. Nè v'era alcun bisogno di mettervela, essendo evidente che ognuno può disporre delle cose *sue* come vuole; ora chi *ha celebrato* la Messa, ha certo fatto *suo* lo stipendio, e può quindi senz'altro cederlo anche tutto a chi vuole, anche a chi lo ha trasmesso. In questo senso è intuitivo quello che scrive, p. es., il Noldin, *De sacram.,* n. 191, p. 227, ed. IX (1911). È lecito ritenerlo: « si recipiens stipendium partem oblati *sponte et non rogatus* remittit ». « In questo senso », diciamo, poichè non dubitiamo punto che il compianto Moralista per la parola « *recipiens* stipendium » intendeva designare chi celebrava *egli stesso* la Messa, e che perciò faceva *suo* lo stipendio; guai, come meglio vedremo in seguito, a vedere nel *recipiens* anche il semplice *trasmittente,* cioè chi riceve Messe per farle celebrare da altri.

Ma quel che caratterizza l'opinione espressa così dal Noldin, di fronte a quella del Vermeersch, sono le quattro parole *sponte et non rogatus,* che il Noldin stesso ha sottolineato nel testo: mentre il Vermeersch, al contrario, dichiara lecito che il trasmittente «*petat* a celebrante partem stipendii ». La spiegazione di questa evidente diversità deve forse scorgersi in un cambiamento fra il vecchio e il nuovo diritto, prima e dopo il Codice? Sarà bene studiare i due termini di confronto.

Se seguiamo l'indice delle *fontes* annotate a pie' del can. 840, possiamo *cronologicamente* esaminare i testi principali dell'antico diritto come segue.

Il più antico è il decreto della S. C. del Concilio, emanato il 21 giugno 1625, con l'approvazione del papa Urbano VIII: reca varie disposizioni; esplicita pel nostro argomento è la quarta, che interdice ad ogni ecclesiastico di conservare in suo possesso qualsiasi benchè minima parte dell'onorario di Messa che trasmette ad altro sacerdote perchè la celebri: si dichiara che deve trasmettere integralmente, nella sua totalità, l'onorario che si riceve.

(1) E anzi, anche, con le stesse parole, in *Theol. mor.* III, 1923, n. 300, § 1.

In conseguenza di ciò la S. C. del S. Officio condannava, per autorità di Alessandro VII, il 24 settembre 1655, la proposizione (IX) che insegnava: « Post « decretum Urbani potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per « alium satisfacere, collato illi *minori* stipendio, alia parte stipendii sibi retenta ». Segue poi una risoluzione della stessa S. C. del Concilio in *Romana,* 21 febr. 1688, ove si specificò che non può esser ragione sufficiente la spesa pei sacrificali, e il consumo degli arredi, neppure quando il sacerdote celebrava la Messa ricevuta nella stessa chiesa dell'ente che gli forniva l'elemosina; in caso di estrema povertà poteva un tenuissimo compenso essere ordinato dal Vescovo con speciale decreto, al quale però fossero tenuti tutti coloro che celebravano in detta chiesa, anche per applicazioni loro proprie. Tutto ciò venne confermato nel decr. del 23 nov. 1697 ad X, e solennemente sancito e promulgato nella costituzione *Nuper,* di Innocenzo XII, del 23 dicembre 1677 § 6 ad 10.

Benedetto XIV rinnovellò a più riprese la proibizione con termini severi, giungendo a qualificare l'abuso contrario « traffico e guadagno disonesto » e nell'enciclica *Quanta cura,* del 30 giugno 1741 § 3, anche con maggior chiarezza e precisione, dichiarava, dopo consultate le Congregazioni del S. Officio e del Concilio, e sull'esempio dei suoi predecessori che tanto avevano fatto per estirpare questo « esecrabile abuso » che nessun sacerdote dopo ricevuto un onorario di Messa, poteva trasmetterlo diminuito ad altro sacerdote che lo celebrasse « ancorchè dichiarasse esplicitamente a questo sacerdote, *celebrante* e *consenziente,* che l'onorario da lui ricevuto, era stato più alto di quello trasmesso ».

Ed è appunto a questo testo di Benedetto XIV, che si appoggia S. Alfonso, *Th. mor.,* lib. VI, n. 321, per chiarire e definire ancor meglio le concessioni estreme che i teologi del suo tempo si sforzavano a fare su questo argomento. Che cioè si poteva ritenere parte dell'elemosina in caso di abbandono *spontaneo,* vale a dire non provocato da insinuazione di sorta, e tanto meno da preghiera o da domanda alcuna. Non si è tenuti a trasmettere l'onorario nella sua integrità qualora il *celebrante,* graziosamente e del tutto spontaneamente ne abbandoni una qualche parte. In questo caso solo si può conservare lecitamente la parte rilasciata, poichè, se il sacerdote può rimettere l'intero stipendio, offrendosi ad applicare gratuitamente, *a fortiori,* potrà rilasciarne una parte. « Ma — prosegue il santo Dottore — ciò non può più ammettersi, se tu, pur facendogli sapere che hai avuto *tanto* per onorario, lo preghi che te ne rimetta una parte, o gli domandi di consentirti di ritenerne una parte: in questo caso, ancorchè egli annuisca alla *domanda o preghiera,* non puoi più ritenerlo, cadendo nel divieto di Benedetto XIV ». Alla sua dottrina si sono strettamente attenuti fin qui tutti i moralisti e canonisti anche i più recenti; basti citare il D'Annibale (*Summ.,* III, 190): « È colpevole di sacrilegio chiunque ritiene dell'onorario checchessia: anche se si tratti di poco, anche per uso pio; a meno che l'altro del tutto spontaneamente e graziosamente, *atque adeo non rogatus,* rilasci l'eccedente »; cfr. anche Lehmkuhl, ed. 1910, II, p. 162; Vives, *Comp. theol. mor.,* ed. IX, 1909, n. 578: *sponte, non rogatus*; Gasparri, *de SS. Euch.,* I, 599, fin.: « requiritur spontanea *et non*

requisita ex parte ipsius remissio vel donatio»; Lega, *de iud. eccl.*, 1902, IV, p. 14 «atque ideo *nullimode* rogatus»; Many, *De Missa*, p. 180: «non rogatus nec interrogatus, sed spontanee».

Tralasciamo gli altri decreti citati nelle *adnotationes* del Codice, essendo tutti esemplificazioni pratiche, cioè denegazioni del diritto di ritenuta in singoli casi, anche per opere pie e casi pietosissimi, e concessioni *ex-gratia*, per indulto apostolico a tempo limitato, anche a favore di insigni santuarii. Segnaliamo solo la risoluzione del S. C. C., 20 agosto 1860, che rinvia l'oratore all'autorità di Benedetto XIV e di S. Alfonso nei luoghi citati con un «atque eorum sententiis conformet», e i noti decreti, *Vigilanti*, 25 maggio 1893, *Ut debita* dell'11 maggio 1904, ove dichiara che gli onorari vanno trasmessi *ex integro et in specie sua*, e cioè senza cambiarne parte con cose (libri, merci, ecc.) e del 22 maggio 1907 ove si sanciscono speciali pene ai trasgressori.

Resta dunque nel modo più preciso documentato l'antico diritto, che vieta qualsiasi domanda o preghiera o insinuazione, e solo permette di ritenere quello che il *celebrante*, «sponte et non rogatus, gratiose omnino concedat».

Ma anche quanto a questa cessione *spontanea e graziosa*, bisogna pur dire che, se in teoria non può dubitarsene, in pratica è cosa difficile ad ammettersi e non affatto da presumersi. Già il Card. De Lugo scriveva (*De Euch.*, disp. 21, n. 32): «quod tamen in praxi vix poterit absque periculo contingere»: quasi sempre si insinuerà o artificiosità (per non dire la sua parola *dolus*) da parte di chi trasmette, e timore da parte di chi celebra. Onde già il Card. Gennari, *Mon. eccl.*, XVI, p. 524, aveva consigliato come più utile e sicuro nella prassi, di premunirsi dell'indulto apostolico, che la S. C. del Concilio in casi di vera necessità ha concesso, oppure di ottenere dall'*offerente dell'elemosina* la facoltà di ritenere qualche cosa a favore della chiesa o cosa pia. Anzi la stessa S. C. del Concilio in alcuni indulti ha apposto questa clausola «dummodo oblatores eleemosynae praemoneantur de facta Apostolica concessione» (cfr. 24 aprile 1875). Anche il Lega, *l. c.*, afferma che *res est periculo plena* e il Ferreres, nell'aureo opuscolo «Quel che occorre osservare e evitare nelle Messe manuali», specifica la ragione che rende difficile convincersi della spontaneità della rinunzia: «Vi è sempre a presumere che agisca (il celebrante) per qualche timore, anche non espresso, p. es., se temesse che altrimenti non gli si darebbero le Messe, e, assai più spesso, che pur dandole ora, non si darebbero più nell'avvenire». Senza accennare all'inconveniente troppo manifesto, che con questa prassi, si rischia di esporre gli stipendii *al migliore offerente*, poichè chi li distribuisce sarà sempre più portato a offrirli a chi rilascia di più, e viceversa chi vuole ottenerli si sentirà allettato a assicurarseli con un rilascio maggiore!

Checchè sia di ciò nel caso di una remissione spontanea, è troppo chiaro che il pericolo di ciò (*dolus aut metus*) è senz'altro evidente nel caso della *domanda* o preghiera: bisogna non conoscere la natura umana per non vedere qui una costrizione, che necesariamente rientra nel proporre e accettare una condizione *sine qua non*. Ben si esprime in proposito il Pennacchi, *Comment. in const. Ap. Sedis*, I, p. 964): «Coloro ai quali si dànno le Messe a celebrare, ordinariamente hanno *penuria* di applicazioni: perciò rimettono

l'eccesso che loro vien richiesto, a malincuore, nel timore che, ricusando, non avranno altre applicazioni. E quanto a quelli che domandano questo rilascio, lo domandano perchè sanno benissimo che non sarà loro ricusato, precisamente facendo conto su questo naturale timore. Dunque v'è malizia (*dolus*) nella domanda, e v'è mancanza di volontà, almeno di piena volontà, nella concessione» e questo appunto fa della domanda una condizione *sine qua non*, che toglie ogni spontaneità, come ammette il medesimo Vermeersch, con le parole «dummodo ne concessio fiat condicio sine qua non Missa non trans-«mitteretur: tunc enim ratio verae liberalitatis abest». Ma porre questa riflessione e intanto concedere la liceità di quella *domanda* è proprio l'assurdo *in terminis!*

Diciamo però subito che lo stesso P. Vermeersch limita la sua concessione ai *casi particolari*: scrive infatti: «Nec ob causam peculiarem cuius-«piam solandae afflictionis vel boni operis relatur sacerdos ut a celebrante partem stipendii *petat*». Ma ciò non toglie nulla alla rigidità della dottrina e della pratica, che abbiamo sopra dimostrata. Nessun testo, nessun autore ha mai autorizzato o dichiarato senz'altro lecito il *petere* in qualche caso particolare: poichè appunto la proibizione e la ragione della proibizione non è nel *fine* per cui si fa la domanda, ma nella *domanda* stessa che contiene inevitabilmente una intimidazione illecita. La S. C. del Concilio ha, si può dire, avuto a pronunziarsi su ogni sorta di opere buone per cui si intercedeva: la *pietas* non mai autorizzato da parte sua altro che un indulto, mai una dichiarazione di liceità. Perchè dovremmo riconoscere maggiore autorità per far tale dichiarazione, a un dottore privato, per quanto rispettabile?

Fin qui il diritto antico: ma il Codice non ha nulla cambiato? *A priori*, non se ne vede la ragione; quando papi come Benedetto XIV parlano di «traffico e lucro vergognoso» *turpe*, di *esecrabile* abuso, quando teologi come il D'Annibale dichiarano colpevole di *sacrilegio* chi lo commette, non è davvero da aspettarsi che il Codice lo autorizzi! Ma ognuno può ben vedere che il can. 840 ripete letteralmente il disposto delle fonti che cita, senza nulla mutare: ed è anzi esplicito nel non ammettere eccezioni, nè prevedere casi particolari di sorta: «Qui Missarum stipes manuales ad alios transmitti, debet «acceptas integre transmittere (rimetterle integralmente come le ha ricevute), «nisi aut oblator (stipis) expresse permittat aliquid retinere, aut certo «constet excessum supra taxam dioecesanam datum fuisse intuitu personae»: queste sono le due sole eccezioni tassative, e non può esser lecito all'interprete ammettervene altre, senza rischio di snervare la legge e renderla a poco a poco inefficace. Per quanto noi sappiamo, nessuno finora ha contemplato in questo canone un mutamento di diritto, e la copiosa documentazione raccolta nelle note non è fatta per incoraggiare questa opinione.

Se poi vogliamo rintracciare la ragione giuridica di questa disposizione, essa è facile a riconoscere nel principio implicitamente sanzionato nel Codice, della inseparabilità per destinazione dell'elemosina dalla celebrazione della Messa. Lo stipendio è fatto *suo* solo da chi effettivamente celebra: prima di questo tempo, nella sua totalità appartiene soltanto all'*oblatore* dello stipendio, che solo può dargli anche parzialmente diversa destinazione. Ogni

persona intermedia tra l'oblatore e il celebrante non acquista alcun rapporto giuridico, nè alcuna relazione, con lo stipendio stesso, tanto meno alcun diritto su di esso. Lo vediamo chiaramente, p. es., nell'applicazione che di questa dottrina si è fatta al maggior lucro che lo stipendio acquista col cambio: anche questo non può appartenere che al celebrante, escluso ogni lucro anche industriale pel trasmittente al cambio del giorno, come viceversa gli spetta la perdita relativa: cfr. S. C. C. 21 novembre 1898.

Da questo stesso si scorge quanto sia assurdo quel che si vuole dedurre nella consulta dal can. 839, circa il far *suo* lo stipendio, per parte di chi accetta di trasmetterlo. Il can. in parola non parla già dello stipendio, ma dell'obbligazione di celebrare, e dice che di questa obbligazione uno viene investito col ricevere lo stipendio, e se ne libera solo col passar questo effettivamente ad altri. Dunque non fa *suo* lo stipendio, ma solo l'*obbligazione* della celebrazione: soddisfatto a quest'obbligo con la celebrazione effettiva farà *suo* lo stipendio, non mai prima. E pertanto è assurdissimo che chi ha assunta tale obbligazione col ricevere lo stipendio, abbia senz'altro il diritto di cederne una parte, come cosa *sua*, a chi glie lo trasmette: mentre non può avere tale diritto se non chi effettivamente celebrerà. Non vediamo dunque, sia detto con tutto il rispetto, come i Vescovi che ricercano stipendii pei propri sacerdoti, possano in vece e in nome di questi, autorizzare anche non richiesti, chi loro li fornisce, a ritenere una qualsiasi parte per qualsiasi titolo: tale autorizzazione, ripetiamo, non può darla che la S. Sede.

Rimarrebbe da rispondere alla seconda ragione avanzata nella consulta: che cioè chi offre Messe al santuario, intende beneficar questo, perchè altrimenti le recherebbe ad altri sacerdoti e luoghi, e quindi *excessus est intuitu personae*, a norma del can. 840.

Non sofisticheremo sul termine *personae*, se si tratta di individuo o di enti: è certo che deve qui intendersi nel senso giuridico, come mostrano gli equivalenti di *causae piae* etc., usate nei rescritti. Quindi può ben intendersi *intuitu sanctuarii*. Quel che contestiamo è che il fedele che offre messe al santuario, intenda concedere un *premio al santuario*, se la Messa venga celebrata fuori di esso, e anzi fuori di diocesi! Sia pure che il fedele venga avvertito, per mezzo della tabella, di questa per lui deprecata necessità: è chiaro che vi si conformerà piuttosto a malincuore, mentre la ragione per cui dà un'elemosina maggiore, è appunto questa: che vuole la Messa celebrata nel pio luogo per cui ha devozione. Ove tale sua mira venga dunque frustrata, è tutt'altro a presumersi, qualora non sia espressamente manifestato, che voglia rinunziare alle garanzie che offre a lui e al celebrante il diritto comune. Tanto meno dunque potrà dirsi che *certo constat*, nel caso, di questa sua intenzione.

Rimane infine una questione spinosa, che non possiamo non toccare, anche perchè contribuirà più efficacemente che ogni altra a eliminare l'esecrabile abuso. Quella della restituzione e delle sanzioni.

C'è nel caso, l'obbligo della restituzione? Prima della condanna, da parte di Alessandro VII, della surriferita proposizione alcuni teologi pensavano, secondo il D'Annibale, che l'obbligo di celebrare o far celebrare essendo sod-

disfatto, qualunque fosse l'elemosina trasmessa, purchè non inferiore alla tassa diocesana, non si desse un vero obbligo di restituzione per parte di chi si fosse ritenuta parte dell'elemosina senza esservi autorizzato dalla S. Sede. Distinguevano infatti nella Messa lo stipendio per la celebrazione (tassa diocesana) e il di più dato in elemosina. Secondo alcuni, e forse anche secondo il D'Annibale, questa argomentazione restava *probabile* anche dopo la condanna fatta da Alessandro VII. Diciamo: *forse* anche il D'Annibale, perchè infine egli conclude: « Ceterum extorquenda est ei qui retinuit, quasi *turpe* « *lucrum*, perinde ac simoniacum, nisi aliud suadeat iustissima causa »; e anzi nel Comment. alla cost. *Apost. Sedis* (ed. V, n. 140) parla senz'altro di « furto ». Il Ballerini e il Noldin pure inclinano ad ammettere la probabilità di quella opinione, ma si fondano sull'autorità del D'Annibale, che non sembra voglia garantirla. Obbiettivamente, con ampia ricerca storica e dottrinale, come riconosce anche l'*Epitome* del Vermeersch, ha dimostrato l'infondatezza di questa *probabilità* l'Arendt, nel suo opuscolo *De laesione iustitiae commutativae in Missae manualis stipendio alteri celebranti deminuto.* In realtà i testi addotti degli antichi, si riferiscono a casi eccezionali, p. es., di *parroci*, ai quali veniva dato di più, *intuitu curae animarum*; oppure quando, almeno per consuetudine, poteva così interpretarsi la mente dell'oblatore, quasi rendesse il ricevente *dominus* dello stipendio. Sono le due eccezioni contemplate nel can. 840, § I. L'argomentazione teologica per la tesi generale che in ogni stipendio deve distinguersi l'*honorarium* e l'*eleemosyna*, cade facilmente, poichè, a difetto delle eccezioni contemplate, anche l'*eleemosyna*, il di più, va inteso dato al sacerdote celebrante. *Tutto* lo stipendio viene dato, di regola, per la celebrazione, e ne è quindi inseparabile per destinazione. Come abbiamo veduto, non è soltanto in base al diritto positivo, ai decreti di Urbano VIII ecc., che vige la proibizione del *domandare* un rilascio, ma in base alla natura delle cose, e infatti la S. C. del Concilio ha sempre posto a fondamento delle sue proibizioni la *giustizia*: se dunque si trasgrediscono, si viola la giustizia e anzi, come dice Bened. XIV. *Quanta cura* § 2 si commette delitto di furto e per conseguenza c'è l'obbligo di restituzione: *Non solvit quantum debet eas dicentibus* — così il Navarro († 1587) — *et sic iniustitia committitur* » (*Man. confess.*, c. XXV, 91, fin.). E la restituzione deve, naturalmente, farsi al celebrante. Non ci dilunghiamo circa le cause scusanti, per le quali valgono i principi generali. Osserviamo solo, che l'affermata lesione di giustizia, ch'è base dell'obbligo di restituzione non impedisce nel caso, che la suprema autorità possa concedere a cause pie gli indulti per ritenere lo stipendio, potendo essa ben pronunziare che il diritto di queste opere pie, nelle loro necessità, è superiore al diritto privato del celebrante.

Quanto infine alle sanzioni, oggi sono puramente contenute nel can. 2324, essendo caduta la censura (n. 12 delle scomuniche simpl. res.) che la costit. *Apost. Sedis*, desumeva dal § 5 della enc. *Quanta cura di* Bened. XIV contro chi fa traffico degli stipendi di Messe. Il can. 2324 fa semplicemente diritto e dovere all'Ordinario di punire, secondo la gravità dei casi — anche con la scomunica da irrogarsi ai laici, e la sospensione ai chierici — i trasgressori del can. 840.

CRONACA ECCLESIASTICA

I nuovi Cardinali. — Ci affrettiamo a dare i consueti cenni biografici, che fummo costretti a omettere nel numero precedente.

Il Card. Luigi Capotosti è nato in Monte Giberto (Archidiocesi di Fermo, provincia di Ascoli Piceno) il 23 febbraio 1863; però trascorse la sua infanzia nel vicino comune di Moresco, dove la sua famiglia si era trasferita. Compì gli studi nel Seminario arcivescovile di Fermo, suggellandoli con il conseguimento della laurea dottorale in sacra teologia, e fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1885 dal Card. Malagola, che lo ebbe carissimo. Infatti anche prima che compisse gli studi, lo trasse dal Seminario per tenerlo accanto a sè, eleggendolo suo segretario, ufficio che tenne sino alla sua morte, e che continuò col nuovo Arcivescovo Mons. Papiri.

Nella Curia arcivescovile venne a lui affidato per il periodo di più di venti anni, lo studio delle pratiche presso le Congregazioni Romane, cui si addestrò mercè l'indirizzo prezioso di Mons. Astorri, Vicario Generale. In Seminario tenne per lo stesso periodo di tempo prima la cattedra di filosofia morale, poi quella dei Luoghi teologici, finalmente l'altra di teologia morale.

Fu dottore collegiale della facoltà teologica, membro dell'Accademia filosofica diocesana di San Tommaso d'Aquino, Esaminatore sinodale, Canonico primicerio della Metropolitana. Si dedicò anche tanto al ministero sacro, quanto all'Azione Cattolica. Fu presidente della Pia Società dei Missionari diocesani e direttore delle due scuole, maschile e femminile, di religione.

Il Santo Padre Pio X, nell'aprile del 1908, lo nominò Vescovo di Modigliana. Ricevuta il 31 maggio 1908 la consacrazione episcopale della Metropolitana di Fermo dall'attuale Arcivescovo Mons. Castelli, fece solenne ingresso nella diocesi di Modigliana, il 15 novembre successivo.

Aveva già iniziata la seconda sacra visita che doveva essere la preparazione a celebrare il Sinodo diocesano, quando il Sommo Pontefice Pio X con suo prezioso autografo, lo chiamò nel maggio 1914 all'ufficio di Segretario della Sacra Congregazione dei Sacramenti, di cui prese possesso il 12 giugno del suddetto anno.

Dopo dodici anni passati nella Congregazione dei Sacramenti, nei quali anni non mancò di prodigarsi anche ad opere di ministero, viene meritamente elevato alla sacra Porpora.

Il Card. Carlo Perosi è nato il 18 dicembre 1868 in Tortona dal fu cavalier Giuseppe Perosi e dalla fu Carolina Bernardi. La famiglia Perosi è oriunda di Lodi.

Fu ordinato sacerdote l'8 novembre 1891, fu inviato a Roma a perfezionarsi negli studi e conseguì i gradi accademici e ebbe a compagni di collegio i Cardinali Nasalli Rocca e Sincero.

Ritornato in Diocesi, dopo aver passato qualche tempo nella cura delle anime, fu chiamato in Seminario, dove fu vice direttore, insegnante di filosofia

e teologia. Fu anche esaminatore Sinodale e consigliere amministrativo dell'Ospedale civile della sua città. Nel 1902 — su proposta dell'E.mo Gotti — Leone XIII offriva a Mons. Perosi la cattedra di storia ecclesiastica nelle scuole del Collegio Urbano di Propaganda Fide; ma egli non volendo distaccarsi dalla sua Diocesi, vi rinunziò.

Pio X, che conosceva il Perosi sin da quando era Vescovo di Mantova, perchè quando veniva a Roma discendeva al Collegio Lombardo e poi ebbe anche occasione di avvicinarlo ripetutamente quando Mons. Perosi si recava a Venezia a trovare il fratello D. Lorenzo, ivi maestro di Cappella a San Marco, fin dai primi mesi del suo Pontificato chiamava il Perosi a Roma, conferendogli un beneficio nella Basilica Vaticana, e nominandolo poco dopo, Consultore del Concilio e membro del Supremo Tribunale della Penitenzieria Apostolica.

Nel 1907 fu mandato Visitatore dei Seminari della Sicilia.

Nell'ottobre 1908 il Perosi, su proposta dell'E.mo De Lai, veniva nominato sostituto alla Sacra Congregazione Concistoriale, rimanendovi fino al termine del 1911.

In quest'epoca il Card. Serafino Vannutelli, che ebbe per il Perosi speciale stima ed affetto, ottenne dal Santo Padre che gli venisse affidato il delicato posto di Reggente della Penitenzieria Apostolica.

Nel gennaio 1915 Papa Benedetto XV annoverava Mons. Perosi fra i Consultori della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio e più tardi lo nominò Canonico di Santa Maria Maggiore.

Nel dicembre dello stesso anno 1916, veniva nominato Assessore del Santo Uffizio e poco dopo Canonico Vaticano. Tenne questo importantissimo e delicato ufficio di Assessore, già tenuto anche dal nostro Fondatore, l'indimenticabile Card. Gennari, per ben nove anni e mezzo, testimonianza evidente della grande soddisfazione che ne ebbero i Superoiri, specie il S. P. che ne premia ora il merito.

RECENSIONI

Maria Luisa Fiumi, *Leggende francescane.* Con illustrazioni di C. G. Venanzi. Ricca edizione. Volume interessantissimo. L. 16, presso Desclée.

La valorosa scrittrice non ha bisogno di essere presentata. La contessa Fiumi, anima pensosa e di un temperato e radicato misticismo, era particolarmente indicata per trattare un tema così poetico e delicato come quello delle leggende fiorite intorno alla mite figura del Santo di Assisi. Nel volume della Fiumi sono cose assai belle, prose fresche e vive, l'andamento ingenuo e immaginoso del narratore popolare, e un senso di religiosità raccolta e sincera. Libro di piacevolissima lettura che si adorna di una veste tipografica di rara eleganza, sì da riuscire una vera opera d'arte.

OLGIATI mons. FRANCESCO, *Il Sillabario del cristianesimo*. 2ª ediz. Milano, « Vita e pensiero », 1926. In-8° picc. di p. 304. L. 5.

Il nome di *Sillabario* richiama subito quello di *analfabetismo*: e invero tutto il caro libro — da leggersi (dice il frontespizio) anche dagli uomini *grandi*, non in treno o in mezzo al frastuono, ma nel silenzio raccolto, parola per parola, senza saltare da una pagina all'altra — è diretto a combattere l'analfabetismo religioso. Poche parole della « Conclusione » (p. 300) lo caratterizzano: « Forse all'inizio di questa lettura, qualcuno aveva, sì, nella propria testa le nozioni fondamentali della religione, ma slegate, erranti, sbandate. Ora invece un'idea unica, centrale, viva, dovrebbe brillarci nella mente e organizzare in un sol tutto le varie dottrine e gli insegnamenti della fede e della morale cattolica: l'idea cioè della nostra elevazione all'*ordine soprannaturale*... unione con Dio mediante la grazia in terra, nella gloria in cielo. Da questo punto di vista abbiamo guardato alla storia dell'umanità, alla caduta originale, al Redentore, alla Trinità sacrosanta, all'Incarnazione (Maria), alla Chiesa, ai Sacramenti, alla gerarchia, alla preghiera ,alla natura, all'attività umana, al dolore, alla storia, alla morte, all'altro mondo. E ci è parso che ognuno di questi punti divenisse luminoso, rischiarasse gli altri e ne fosse a sua volta rischiarato: mentre prima forse non scorgevamo alcun nesso nei dogmi, fra loro o fra essi e la morale e preghiera... adesso invece dovremmo sentire un *unica armonia*... e sapere la vera soluzione del problema della vita: Il soprannaturale... dev'esser d'ora in poi la preoccupazione nostra massima ». Non è possibile recensir meglio di così il volume, nella sua contenenza, e nella sua efficacia: e a raccomandarlo basta aggiungere — ciò che l'A. non può certo dire da sè — che è *proprio così*. Non solo la scelta dei temi, ma la maniera di proporli, di spiegarli e di riassumerli con tecnica del tutto originale, garantisce il nostro asserto.

BARUZZI can. dott. DOMENICO, Ref. Sign. Ap., *Consultazioni giuridiche*. III ediz. aumentata e corredata delle ultime sentenze dei tribunali e disposizioni ministeriali. Imola, Coop. tip. ed. P. Galeati, 1926. In-12, p. XXIV-182.

Anche noi ben volentieri torniamo a parlare di queste magistrali Consulte, di cui meritamente si susseguono a brevi intervalli le edizioni (argomento di lode pel nostro pubblico, che mostra così di saper ritrovare il vero pregio, anche se modestamente nascosto). Bene è stato detto che in queste pagine c'è vero *diritto vissuto*, non solo per la praticità degli argomenti, esposti con chiarezza ed erudizione; ma anche per la plassicità — ci si permetta la parola — della trattazione, che veramente ricerca e fa rivivere l'*anima* della legge, la quale non si esaurisce in dotti e acuti richiami di testi e di giurisprudenza, ma investiga le *ragioni* delle disposizioni e della loro equa interpretazione con una argomentazione vigorosa e piana ad un tempo. Perciò abbiamo fin da principio arrischiato l'appellativo di *magistrali*, di cui ben conosciamo in questa materia l'eccellenza e la necessaria rarità: poichè è ben da desiderare che a una così equanime e sicura maniera di studio e di interpretazione, si ispirino sempre scrittori e magistrati. I miglioramenti dell'edizione, non sono, nè potevano essere molti, restringendosi all'aggiunta delle ultime decisioni su gli argomenti toccati: ben altro arricchimento ci augureremmo, ben altrui frutti desidereremmo da un tronco sì vigoroso e prezioso.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.